

RISCOSSIONE**Compensazioni orizzontali di crediti fiscali: modalità e vincoli**

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione
CONTESTAZIONI IVA E ABUSO DEL DIRITTO
Scopri di più >

The banner features a blue header with the word 'DIGITAL' and 'Seminario di specializzazione'. Below this, in large blue letters, is the title 'CONTESTAZIONI IVA E ABUSO DEL DIRITTO'. At the bottom right, there is a blue button with the text 'Scopri di più >'. The background of the banner has a light blue geometric pattern.

Il contribuente che, in relazione ad un determinato periodo d'imposta, ha effettuato dei **versamenti eccedenti l'imposta dovuta** (anche tramite il meccanismo della sostituzione d'imposta) matura un credito fiscale che può essere:

- utilizzato in **compensazione**;
- riportato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta successivo;
- chiesto a **rimborso**.

Le possibilità sopra esposte sono cumulabili e non alternative tra di loro: infatti il contribuente può, fino a concorrenza dell'importo totale del credito, decidere **anche per una combinazione delle tre opzioni di utilizzo**.

Occorre sottolineare che l'istituto della **compensazione** ha subito, negli ultimi anni, una serie di modifiche. Infatti, nel corso del tempo, il legislatore, al fine di **limitare fenomeni fraudolenti volti ad eseguire i versamenti fiscali mediante crediti inesistenti o non spettanti**, ha introdotto una serie di vincoli che devono essere rispettati nell'ambito dell'esecuzione delle compensazioni **c.d. orizzontali**, in particolare, con le misure contenute nel **D.L. 124/2019** è stato previsto una sorta di meccanismo di "tracking&tracing" dei crediti fiscali in maniera tale da poter conoscere:

- in via preventiva, **il periodo d'imposta in cui il credito si origina**;
- in tempo reale, **gli utilizzi del credito**.

La preventiva conoscenza del credito è assicurata dal combinato disposto:

- dell'[articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997](#) che prevede l'obbligo di presentazione della **dichiarazione fiscale almeno 10 giorni prima di effettuare la compensazione orizzontale** dei crediti fiscali per importi **superiori a 5.000 euro**;

- dell'[articolo 1, comma 574, L. 147/2013](#), il quale prevede l'obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in cui è esposto un credito di imposta che viene utilizzato orizzontalmente per **importi superiori a 5.000 euro**.

Gli utilizzi dei crediti mediante compensazione orizzontale sono conosciuti dall'Amministrazione in tempo reale in quanto, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006](#), i **contribuenti, titolari di partita iva e non, sono obbligati ad utilizzare il canale telematico per presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni**.

Quindi, in considerazione del contesto normativo sopra riportato, dal punto di vista operativo possiamo distinguere tre diverse situazioni:

- **compensazione verticale del credito;**
- **compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo superiore a 5.000 euro;**
- **compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo inferiore a 5.000 euro.**

Nel caso della **compensazione verticale (o interna)** il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta. Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli per cui **non occorre**:

- presentare preventivamente la dichiarazione fiscale;
- apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale;
- utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si sottolinea che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l'utilizzo del modello F24; tuttavia **anche nell'ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura**.

Nel differente caso in cui il contribuente maturi un **credito fiscale superiore a 5.000 euro e lo utilizzi in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro** occorre rispettare i vincoli imposti dal legislatore. Infatti, è necessario presentare:

- **il modello dichiarativo munito di visto di conformità almeno dieci giorni prima dell'utilizzo del credito in compensazione;**
- **il modello F24 tramite canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In riferimento all'apposizione del visto di conformità occorre segnalare che l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 10/E/2014](#) ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, **è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione**.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia maturato un credito da compensare inferiore a 5.000 euro (oppure abbia maturato un **credito superiore ma intende utilizzarne in compensazione**

orizzontale un importo fino a 5.000 euro) vi sono meno vincoli da rispettare rispetto al caso precedente per procedere alla compensazione orizzontale. Infatti:

- il credito è disponibile fino dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta. in questo caso non vige l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione fiscale (*ex articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997*);
- la dichiarazione fiscale non deve essere munita del visto di conformità *ex articolo 1, comma 574, L. 147/2013*.

In questo caso, però, rimane l'**obbligo di presentazione del modello F24** in cui viene eseguita la compensazione. Infatti, ai sensi dell'[**articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006**](#) i soggetti (titolari di partita IVA e non) che intendono compensare i crediti fiscali nel modello F24, hanno l'**obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a prescindere dall'importo del credito e dalla tipologia di imposta a cui il credito compensato si riferisce.**